

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

PIANO DELLA FORMAZIONE 2021

PROGRAMMA FORMATIVO IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

LA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PREMESSA E PRINCIPI GENERALI

La particolare enfasi data alla formazione nel quadro normativo riguardante la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia a livello nazionale che comunitario, dimostra l'importanza attribuita a tale processo, non solo come mezzo elettivo per la diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli ma anche e soprattutto come misura generale di tutela. La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è uno degli elementi strategici del quadro normativo delineato da Dlgs 81/2008 e si caratterizza come:

- processo educativo;
- misura generale di tutela;
- obbligo giuridico.

Il settore della formazione in materia della salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro è delineata dal decreto legislativo 81/2008 e dal successivo Accordo 21 dicembre 2011 n° 221 (Accordo Stato Regione) tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8 e sue s. m. i.)

L'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce la "formazione" sulla sicurezza sul lavoro come "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi"

Non si tratta di una formazione generica, ma di un processo fortemente caratterizzato e finalizzato "al trasferimento di conoscenze e procedure, alla acquisizione di competenze specifiche e alla attivazione di comportamenti sicuri all'interno della organizzazione aziendale, alla identificazione, riduzione e gestione del rischio".

La progettazione formativa assume dunque una rilevanza strategica nella capacità di rispondere alle esigenze di formazione e agli obiettivi generali e specifici sulla sicurezza.

La formazione coinvolge tutte le figure che operano nelle realtà lavorative: lavoratori (tutti), datori di lavoro, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori, incaricati alla sicurezza, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione e riveste carattere obbligatorio.

E' importante, inoltre, la continuità della formazione in tutta la vita lavorativa, dall'assunzione al cambio mansione, in occasione dei cambiamenti organizzativi e dell'introduzione di nuove tecnologie, al verificarsi di condizioni modificative delle condizioni di rischio.

La pandemia COVID-19 ha reso necessari, anche nel campo della formazione, degli adeguamenti progettuali e organizzativi che hanno portato alla rimodulazione del *planning* annuale dei corsi, tenendo conto delle disposizioni normative volte alla prevenzione dei rischi da contagio.

Il nuovo **Dpcm del 2 marzo 2021** (GU Generale n. 52 del 02/03/2021 – Suppl. Ordinario n.17) all'articolo 25 (corsi di formazione), al punto uno cita al punto **1.** I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. e al punto **7.** Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCOV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

A tal proposito, in accordo con la normativa nazionale di riferimento e con l'ordinanza contingibile e urgente n. 5/2021/PC - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 emanata dalla regione FVG, si prevede che il piano formativo sicurezza 2021 possa essere implementato con l'attivazione di corsi sia in forma


residenziale, sia in modalità FAD (con possibilità di organizzare i corsi in didattica sincrona e asincrona).

LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE

Il D.Lgs. 81/2008 definisce il "lavoratore" come la " persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Gli obblighi formativi generali sulla formazione dei lavoratori sono riportati nell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Da sottolineare, inoltre, che oltre alla formazione generale sono previsti obblighi formativi specifici per lavoratori addetti a particolari lavorazioni e mansioni (riportati nella seconda parte del decreto suddetto).

I lavoratori hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 20 D.Lgs. 81/2008)




LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO

Il D.Lgs. 81/2008 definisce "Preposto" la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende


alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"

Gli obblighi formativi riguardanti i preposti sono riportati nell'art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008.

I preposti hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 19 D.Lgs. 81/2008)



LA FORMAZIONE DEL DIRIGENTE



I dirigenti hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108) (Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

Il DLgs. 81/2008 non si limita a sottolineare l'importanza della formazione come strumento elettivo della politica prevenzionale, ma fornisce un quadro di riferimento specifico sia in termini di obblighi sia di contenuti che, in alcuni casi, costituiscono dei vincoli nella progettazione formativa.

In particolare (estratti):

Articolo 15, c. 1 – Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- n) l'informazione e formazione adeguate ai lavoratori
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 18, c. 1 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

I) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

Articolo 19, c.1 - Obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 20, c. 1 - Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Articolo 33, c. 1 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede, tramite il suo referente della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e mediante il coinvolgimento di tutte le strutture interessate a:

- d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere
- a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
- 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure da adottare.
- 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
- 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.
- 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose .
- 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

- 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
- 8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Accordo 21 dicembre 2011 n°221 (Accordo Stato Regione) - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8

L'accordo disciplina i processi formativi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per quanto attiene la formazione obbligatoria di lavoratrici e lavoratori:

- la durata,
- i contenuti minimi
- le modalità della formazione
- l'aggiornamento

PIANO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO ASUGI 2021

Il Datore di Lavoro, in base a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10.03.1998, ha l'obbligo di provvedere affinché ogni lavoratore riceva un'adeguata informazione e formazione, sulle misure preventive e protettive predisposte e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, basata sulla valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro deve inoltre formare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, della evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e della gestione dell'emergenza, anche in applicazione del DM 19/03/2015.

Il settore della formazione antincendio è regolamentato dal Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), approvato per ASUITS con Decreto del Commissario Straordinario n.104 del 6 febbraio 2019 e per AAS2 con Decreto del Direttore Generale n. 196 del 20 aprile 2016.

In ASUGI, viste la specificità e la complessità del settore, gli incarichi di Responsabile Scientifico e Coordinatore dei corsi sono assegnati agli ASPP dell'Unità Gestionale Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio che, a seguito degli esiti della specifica valutazione dei rischi di incendio, degli obblighi normativi e delle buone prassi, provvedono annualmente all'analisi dei fabbisogni formativi, alla stesura delle schede di progetto, al reclutamento dei partecipanti, alla gestione dei docenti e degli eventi formativi.

Per i provvedimenti di competenza, le attività sopra descritte vengono svolte con la collaborazione della SC Staff, Innovazione, Sviluppo Organizzativo e Formazione nell'apposito settore di referenza corsi area sicurezza, che gestisce l'archiviazione e rendicontazione secondo le procedure presenti nel sistema di qualità interno iso 9001:2015.

Per adempiere ai suindicati obblighi e per garantire un idoneo livello di sicurezza ai degenti e, in generale, a tutte le persone presenti, il piano formativo dell'ASUGI, per il settore della sicurezza antincendio, prevede l'organizzazione per il 2021, compatibilmente con l'evolversi della situazione epidemiologica, dei seguenti eventi:

 Corso di formazione e informazione per tutti i lavoratori, ripetuto a cadenza quinquennale, denominato: "Prevenzione degli incendi e gestione dell'emergenza" (4,5 ore). È composto da una parte teorica nella quale si presentano i criteri di prevenzione e protezione dagli incendi adottati in ASUGI, e una pratica, nella quale tutti i partecipanti si esercitano sulle diverse tecniche di intervento e spegnimento. Per garantire un ottimale rapporto tra docente e discenti il numero massimo di allievi per corso è di 20. Il corso è abilitante alla designazione degli addetti antincendio nelle attività a basso rischio di incendio. Non è tenuto alla partecipazione il personale formato e designato quale addetto antincendio in attività a rischio medio o elevato.

- Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio elevato. È rivolto ai lavoratori designati al ruolo di Addetti Antincendio (ove necessario suddivisi in addetti di squadra e di compartimento/piano, ai sensi del DM 19/03/2015) e a coloro che hanno responsabilità nel campo della gestione dell'emergenza (Medici di Direzione Medica, Medici TI/PS degli ospedali di Gorizia e Monfalcone, Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, personale sanitario in servizio presso la Camera Iperbarica e personale tecnico della SCMSP). Superato il corso, della durata di 20 ore suddivise tra teoria e pratica, il personale interessato sostiene un esame ministeriale (scritto, orale e pratico) presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Trieste e Gorizia.
- Aggiornamento della formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio
 e gestione delle emergenze in attività a rischio elevato. E' rivolto al personale che ha già
 conseguito l'abilitazione tecnica ed è in possesso dell'attestato rilasciato dal Comando
 Provinciale. Della durata di 8 ore (5 di teoria e 3 di pratica), viene svolto a cadenza
 quinquennale secondo le modalità stabilite dalla Circolare prot. n. 12653 del 23/02/2011.
- Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio medio. Della durata di 8 ore (5 di teoria e 3 di pratica) è rivolto ai lavoratori designati al ruolo di Addetti Antincendio operanti nelle aree esterne ai comprensori ospedalieri classificate a medio rischio.
- Aggiornamento della formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio medio. Il corso, della durata di 5 ore (3 di teoria e 2 di pratica), è rivolto al personale che ha frequentato precedentemente il corso di formazione per addetti in attività a medio rischio della durata di 8 ore. Viene svolto a cadenza quinquennale secondo le modalità stabilite dalla Circolare prot. n. 12653 del 23/02/2011.
- Addestramento iniziale per portatori di DPI di protezione delle vie respiratorie. Il corso, della durata di 8 ore, è rivolto ai nuovi componenti delle Squadre Antincendio Aziendali operanti all'interno dei comprensori ospedalieri. Vengono approfondite le tecniche di utilizzo dei DPI in dotazione e delle attrezzature antincendio a disposizione in azienda. L'addestramento è attuato anche in applicazione a quanto previsto dal D.M. 10/3/98 (allegato settimo) e dalla NORMA UNI EN 529 in combinato disposto con il D.M. 2/5/2001 (Utilizzo degli APVR DPI III Categoria)

- Addestramento annuale addetti antincendio Camera Iperbarica. Il corso, della durata di 4 ore, è rivolto al personale sanitario della Camera Iperbarica, che, vista la specificità dell'attività svolta e rischi connessi alla stessa, svolge anche la funzione di Addetto Antincendio per la propria area di pertinenza. L'addestramento è attuato in applicazione a quanto previsto dal D.M. 10/3/98 (allegato settimo) e dalla NORMA UNI EN 529 in combinato disposto con il D.M. 2/5/2001 (Utilizzo degli APVR DPI III Categoria)
- Addestramento semestrale degli addetti antincendio. Il corso, della durata di 4 ore, è rivolto a tutti gli addetti che compongono le Squadre Antincendio Aziendali operanti all'interno dei comprensori ospedalieri. Vengono approfondite le tecniche di utilizzo dei DPI in dotazione e delle attrezzature antincendio a disposizione. L'addestramento è attuato anche in applicazione a quanto previsto dal D.M. 10/3/98 (allegato settimo) e dalla NORMA UNI EN 529 in combinato disposto con il D.M. 2/5/2001 (Utilizzo degli APVR DPI III Categoria).
- Formazione addetti al centralino dell'ospedale di Cattinara. Il corso, della durata di 4 ore, è rivolto al personale operante presso il centralino telefonico dell'ospedale di Cattinara preposto alla gestione delle chiamate d'emergenza. Il personale viene formato all'applicazione delle specifiche Istruzioni Operative.
- La gestione delle emergenze nei centralini di Monfalcone e Gorizia
 Il corso intende formare ed addestrare il personale addetto al servizio centralini/portineria alla gestione delle emergenze e della sicurezza per garantire la corretta gestione e
 - alla gestione delle emergenze e della sicurezza per garantire la corretta gestione e funzionalità dei sistemi di videosorveglianza, dei sistemi di allarme ascensori, sistemi di rilevazione antincendio e dei sistemi anti-intrusione.
- Esercitazioni antincendio nelle varie strutture aziendali. Tali esercitazioni sono rivolte a tutti i lavoratori ed hanno lo scopo di testare il funzionamento dei piani di emergenza e ad rimarcare in maniera puntuale quelle che sono le regole di comportamento da seguire nel caso si verifichi un incendio o altro caso d'emergenza, al fine di evitare situazioni non controllabili che possono causare danni a persone e/o cose. Il successo di quanto pianificato nei piani di emergenza è legato alle attività di formazione di cui sopra e alla periodica verifica (esercitazioni, questionari e altre forme di controllo) del mantenimento delle competenze acquisite. L'esercitazione è strutturata in una prima parte in cui vengono spiegate e discusse le Istruzioni Operative del personale e in una seconda nella quale viene simulata una reale emergenza a seguito della quale il personale deve mettere in pratica quanto appreso.
- Esercitazioni per il personale appartenente alle squadre antincendio operanti presso l'ospedale di Cattinara. L'attivazione di questo corso, della durata di 2 ore svolte più volte nel corso dell'anno, è dettata dalla necessità di sviluppare la professionalità degli addetti antincendio in ragione degli importanti compiti che gli stessi sono chiamati a svolgere nella gestione delle varie emergenze che possono insorgere all'interno dei comprensori

ospedalieri. In particolare, ogni anno, le tematiche affrontate derivano da un'attenta analisi dei fabbisogni formativi, necessari ad acquisire le competenze richieste per un corretto svolgimento delle specifiche funzioni.

- Formazione specifica dei Coordinatori dell'emergenza. Il corso intende approfondire i temi relativi al ruolo, responsabilità, compiti ed operatività delle varie figure chiamate a coordinare le emergenze (ad esempio medici di Direzione Medica, Addetti al Servizio di Prevenzione, funzionari del Settore Tecnico, Medici TI/PS degli ospedali di Gorizia e Monfalcone).
- Formazione dell'addetto all'assistenza di persone con disabilità nella gestione di un'emergenza. Garantire la sicurezza di tutti i lavoratori, compresi quelli con una qualche disabilità, è un preciso obbligo del datore di lavoro richiamato specificatamente anche nel recente Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il corso, teorico/pratico, della durata di 4 ore, è rivolto principalmente ai dipendenti che saranno designati al ruolo di addetto all'assistenza di personale dipendente con disabilità nella gestione di un'emergenza.
- FUMO DI TABACCO: Dipendenza, danni alla salute, normativa e regolamento aziendale (Formazione dei soggetti accertatori incaricati per la vigilanza, l'accertamento e contestazione delle infrazioni sul divieto di fumo). Questo corso è inserito nel piano formativo del settore antincendio in quanto il fumo di sigaretta (mozziconi, fiammiferi, ecc.) è stata una delle principali cause d'incendio in azienda. Il corso approfondisce i temi proposti dal regolamento aziendale sul divieto di fumo e fa parte dei percorsi organizzati dall'azienda nel campo della promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

• Formazione dei formatori antincendio – aggiornamenti tecnici e didattici

L'evento formativo, rivolto esclusivamente al personale aziendale coinvolto in attività di docenza nel settore antincendio, si pone i seguenti obiettivi:

- ✓ Uniformare i contenuti delle relazioni dei vari corsi dello specifico settore, anche in relazione alle diverse esperienze maturate in ex ASUITS e ex AAS2, al fine di garantire la diffusione di informazioni il più possibile coerenti;
- ✓ Fornire approfondimenti e aggiornamenti sulle varie tematiche trattate (criteri di prevenzione e protezione, dinamica e fisica dell'incendio, DPI specifici, piani di emergenza, esecuzione delle prove pratiche, ecc) in modo da garantire una conoscenza omogenea minima della materia da parte di tutti i docenti a prescindere dagli argomenti di propria diretta competenza;
- ✓ Approfondire i temi relativi alla didattica (tecniche di comunicazione, gestione dell'aula, logistica);
- ✓ Aggiornamenti sugli aspetti normativi (provvedimenti di legge e norme tecniche)

ELENCO CORSI SICUREZZA – PAF 2021

PAF	Struttura proponente	Titolo	ECM/ Non ECM	Tipologia formativa	Obiettivo formativo	Professioni coinvolte	N° destinat ari	Semestr e inizio	Edizioni	Ore per edizion e	Responsabile Scientifico
292	PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN ATTIVITA' A RISCHIO ELEVATO	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	17	1	1	20	LAPEL STEFANO
302	PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN ATTIVITA' A RISCHIO ELEVATO	NON ECM	RES	SP	TUTTE LE PROFESSIONI	17	1	11	20	LAPEL STEFANO
303	PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA-FORMAZIONE DELPERSONALE AI SENSI DEGLI ARTT.36,37 E 43 DEL D.LGS 81/2008 (ED. MATTUTINE)	NON ECM	RES	SP	TUTTE LE PROFESSIONI	17	1	40	4,5	LAPEL STEFANO
304	PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA-FORMAZIONE DELPERSONALE AI SENSI DEGLI ARTT.36,37 E 43 DEL D.LGS 81/2008 (ED. POMERIDIANE)	NON ECM	RES	SP	TUTTE LE PROFESSIONI	17	1	40	4,5	LAPEL STEFANO
305	PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	ESERCITAZIONI ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA PER TUTTO IL PERSONALE ASUGI	NON ECM	RES	SP	TUTTE LE PROFESSIONI	20	1	10	1,5	LAPEL STEFANO
306	PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	ESERCITAZIONI ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA PER IL PERSONALE DELLE SQUADRE ANTINCENDIO OPERANTI PRESSO I COMPRENSORI OSPEDALIERI DI CATTINARA E MONFALCONE	NON ECM	RES	SP	TUTTE LE PROFESSIONI	8	1	20	2	LAPEL STEFANO

307	PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO	NON ECM	RES	SP	TUTTE LE PROFESSIONI	17	1	5	8	LAPEL STEFANO
308	PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	FUMO DI TABACCO: DIPENDENZA, DANNI ALLA SALUTE, NORMATIVA E REGOLAMENTO AZIENDALE	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	50	1	7	6,5	LAPEL STEFANO
317	PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN ATTIVITA' A RISCHIO ELEVATO	NON ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	17	1	11	8	LAPEL STEFANO
35	S.C. FISICA SANITARIA	CORSO DI RADIOPROTEZIONE DEGLI OPERATORI ESPOSTI ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	NON ECM	FAD	27	TUTTE LE PROFESSIONI	50	1	2	4	DE DENARO MARIO, SEVERGNINI MARA
58	S.C. FISICA SANITARIA	COMPITI DI DIRIGENTI E PREPOSTI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE (D.LGS 101/20 ART.110)	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	50	1	1	2	DE DENARO MARIO
2	DIREZIONE GENERALE	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER LA CORRETTA ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE MEDIANTE LA CONOSCENZA E L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	NON ECM	FSC	27	TUTTE LE PROFESSIONI	50	1	1	3	FABIO AIZZA
351	SSD PPAL	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGI DI LAVORO. FORMAZIONE PER LE FREQUENZE ISTITUZIONALI. ED. MATTUTINA	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	20	1	15	4	RIVA DANIELE
352	SSD PPAL	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE SPECIFICA PER TUTTI I LAVORATORI. ED. POMERIDIANA-ED. MATTUTINA DIVISI IN 3 SEZIONI DA 4 ORE	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	35	1	10	12	RIVA DANIELE
353	SSD PPAL	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI. MODULO C. ED. POMERIDIANA	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	35	1	10	4	RIVA DANIELE
354	SSD PPAL	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI. MODULO C. ED. MATTUTINA	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	35	1	10	4	RIVA DANIELE
355	SSD PPAL	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI.	ECM	RES	27	TUTTE LE	35	1	10	4	RIVA DANIELE

		MODULO B. ED. MATTUTINA				PROFESSIONI					
356	SSD PPAL	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI. MODULO B. ED. POMERIDIANA	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	35	1	10	4	RIVA DANIELE
357	SSD PPAL	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI. MODULO A. ED. POMERIDIANA	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	35	1	10	4	RIVA DANIELE
358	SSD PPAL	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI. MODULO A. ED. MATTUTINA	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	35	1	10	4	RIVA DANIELE
359	SSD PPAL	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI. ED. POMERIDIANA	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	35	1	5	4	RIVA DANIELE
360	SSD PPAL	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI. ED. MATTUTINA	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	35	1	10	4	RIVA DANIELE
70	SPPGA	MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA	ECM	FSC	2	TUTTE LE PROFESSIONI	20	1	1	30	RIVA DANIELE
34	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	COVID-19: MISURE DI PREVENZIONE E CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN DIVIDUALE	ECM	FSC	27	TUTTE LE PROFESSIONI	500	1	1	6	MINNITI MONICA
39	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	LA PERCEZIONE DEL RISCHIO E L'ASPETTO COMPORTAMENTALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	15	1	6	4	MINNITI MONICA, MOTTICA MICHELA
273	MEDICINA DEL LAVORO	ADDESTRAMENTO ALL'ESECUZIONE DI AUDIOMETRIE TONALI E IMPEDENZOMETRIE NEI LAVORATORI ESPOSTI A RUMORE DI TIPO PROFESSIONALE	ECM	FSC	18	INFERMIERE, TECNICO DI NEUROFISIOPATO LOGIA	3	2	1	30	STUPPIA ROSALBA
331	MEDICINA DEL LAVORO	ADDESTRAMENTO ALL'ESECUZIONE DI SPIROMETRIE SEMPLICI, GLOBALI E DIFFUSIONI ALVEOLOCAPILLARI E GESTIONE DELL'AMBULATORIO DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA PROFESSIONALE	ECM	FSC	18	INFERMIERE, TECNICO DI NEUROFISIOPATO LOGIA	3	2	1	40	STUPPIA ROSALBA

173	S.C. FISICA SANITARIA/RADIOLOGIA	RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA' INTERVENTISTICHE	ECM	RES	27	MEDICO CHIRURGO, TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, INFERMIERE, ASSISTENTE SANITARIO	20	1	2	3	SEVERGNINI MARA, COVA MARIA ASSUNTA
174	S.C. FISICA SANITARIA	CORSO DI RADIOPROTEZIONE AVANZATO PER GLI OPERATORI ESPOSTI ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	20	1	2	3	SEVERGNINI MARA, REN KAISER STEFANO
175	S.C. FISICA SANITARIA	CORSO DI RADIOPROTEZIONE BASE PER GLI OPERATORI ESPOSTI ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	ECM	RES	27	TUTTE LE PROFESSIONI	50	1	3	4	SEVERGNINI MARA, REN KAISER STEFANO
179	S.C. FISICA SANITARIA	MEETING DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE FISICO DELLA S.C. FISICA SANITARIA	ECM	FSC	2	FISICO	7	1	1	2	SEVERGNINI MARA
180	S.C. FISICA SANITARIA	CORSI SUI RISCHI E LA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA	ECM	RES	27	MEDICO CHIRURGO, MEDICO PRIVO DI SPECIALIZZAZION E, TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA, INFERMIERE,, ALTRI PARTECIPANTI ESCLUSI DLL'OBBLIGO DEI CREDITI	20	1	4	3	FORNASIER MARIA ROSA
181	S.C. FISICA SANITARIA	SOFTWARE GESTIONALI PER DOSIMETRI E RADIOATTIVI IN FISICA SANITARIA	ECM	FSC	27	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA, ALTRI PARTECIPANT ESCLUSI DALL'OBBLIGO DEI CREDITI	20	1	1	8	SEVERGNINI MARA, MARSI PAOLO

309	MEDICINA DEL LAVORO	INFEZIONE DA SARS COV-2: CRITICITA' E SOLUZIONI NEI CONTESTI AZIENDALI	ECM	RES	27	MEDICO CHIRURGO	50	1	1	3	RONCHESE FEDERICO
310	MEDICINA DEL LAVORO	JOURNAL CLUB: AGGIORNAMENTO E CONFRONTO SISTEMATICO IN MEDICINA DEL LAVORO - ANNO 2021	ECM	FSC	27	MEDICO CHIRURGO, MEDICO SPECIALIZZANDO, INFERMIERE, TECNICO DI NEUROFISIOPATO LOGIA, ALTRI PARTECIPANTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DEI CREDITI	30	1	1	1,5	RONCHESE FEDERICO
311	MEDICINA DEL LAVORO	AGGIORNMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE NELLE AZIENDE SANITARIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - INCONTRI FORMATIVI	ECM	FSC	27	MEDICO CHIRURGO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE AZIENDE SANITARIE FVG	16	1	1	2	RONCHESE FEDERICO, PERESSON MARIA
312	MEDICINA DEL LAVORO	TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI NELL'EPOCA DI PANDEMIA DA SARS-COV-2	ECM	RES	27	MEDICO CHIRURGO	50	2	1	3	RONCHESE FEDERICO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F DATA FIRMA: 21/05/2021 11:48:11

IMPRONTA: 6B0E1A4F34464260170476A9187745005B17C0C3CF98029AD19E12099800A49B

5B17C0C3CF98029AD19E12099800A49B629F85EB115EF4545223B81053C13DBB 629F85EB115EF4545223B81053C13DBB2C9FAB7B2FFA44FBF667887977A44275 2C9FAB7B2FFA44FBF667887977A44275D1A21A701918BD3B403E42F5CDAE5D03

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L DATA FIRMA: 21/05/2021 13:04:46

IMPRONTA: 6A46A7D2946620EB3A52DC7F39D86EF07829C5B802EEE91A35D01FDC51CE5E76

7829C5B802EEE91A35D01FDC51CE5E76549A48EFC65980EB11A00181981A069B 549A48EFC65980EB11A00181981A069BABB025A0ABC954700C83EEFB4742AB09 ABB025A0ABC954700C83EEFB4742AB092237A20AF5B36E710ADB17B3E955BEE7

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T DATA FIRMA: 21/05/2021 14:23:22

IMPRONTA: 0B80D64ED441B8066F5D006D09E89DA7A164ACB3BF204C9A50D31640E994BD2C

A164ACB3BF204C9A50D31640E994BD2C83E8D161DA42E59F871387B854951099 83E8D161DA42E59F871387B8549510996EAD610F9360F1A4CFDDC61C1808F1E5 6EAD610F9360F1A4CFDDC61C1808F1E50D45CA454D99D52ED14348519D85284B

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I DATA FIRMA: 21/05/2021 15:07:14

 ${\tt IMPRONTA:}\ \ 024822{\tt DDA}817409{\tt D9F3}6{\tt F279CD13D40BFEA8E2208C30EBAB789069FE3F48DF0A}$

FEA8E2208C30EBAB789069FE3F48DF0AF8B876441EB2A49EAC0B64FBBC642D07 F8B876441EB2A49EAC0B64FBBC642D07B9D504729C20068B829BA80E1F7F760F B9D504729C20068B829BA80E1F7F760FBA0B1ABDCA87ED5AD68CA35791D25003